

Ai Signori Clienti  
Loro indirizzi

**Oggetto: approvato in via definitiva il nuovo T.U. in materia di sicurezza sul lavoro**

Si comunica ai Signori clienti che il Consiglio dei Ministri, in data 1 aprile 2008, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della Legge 123/2007, che entrerà in vigore, con diverse tempistiche, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Legislativo costituisce il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro e andrà a sostituirsi, abrogandolo, al Dlgs n.626/1994.

Il Testo Unico, oltre a dar maggior organicità a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento, introduce molteplici novità, finalizzate evidentemente alla riduzione degli incidenti sul lavoro.

Sono stati istituiti nuovi organismi di controllo e coordinamento, come il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e la Commissione consultiva permanente, tra i cui poteri si segnala la definizione della programmazione annuale dell'azione di vigilanza, da applicarsi da parte degli organi preposti alle ispezioni (ASL, DPL e Corpo dei Vigili del Fuoco, quest'ultimo per aspetti specifici).

Particolarmente interessante è il nuovo ruolo che viene riconosciuto all'INAIL in materia di consulenze alle imprese: i datori di lavoro potranno rivolgersi all'INAIL per ottenere consulenze e pareri tecnici relativi alla sicurezza del lavoro. L'attività di consulenza non può essere svolta dal personale ispettivo e non può determinare segnalazioni relative alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando il potere di controllo e vigilanza, autonomo e come detto organicamente slegato dalla consulenza, da parte del personale ispettivo dello stesso istituto. In attesa, quindi, di vedere come nella pratica verrà esercitata tale attività, il T.U. ribadisce in termini netti che la consulenza non potrà originare, a seguito delle informazioni conosciute, provvedimenti sanzionatori e ispettivi.

La corretta applicazione delle disposizioni in materia, passo fondamentale per raggiungere l'obiettivo della prevenzione, sarà facilitata dalla facoltà di inoltrare interPELLI sulla materia ad una nuova Commissione presso il Ministero del lavoro, il cui funzionamento ricalca l'interpello in materia di lavoro previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 124/2004. I Consigli nazionali degli ordini professionali, tra cui i consulenti del lavoro, le organizzazioni sindacali e datoriali nazionali, gli Enti Pubblici Nazionali e gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali possono inoltrare interPELLI, tramite posta elettronica, alla Commissione appositamente costituita presso il Ministero del lavoro. Tale procedura è autonoma rispetto all'interpello previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 124/2004 e riguarda esclusivamente quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in

materia di salute e sicurezza del lavoro. Le indicazioni date nell'interpello costituiscono "criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza" per i datori di lavoro che ad esse si sono adeguati.

Si dovrà inoltre prestare particolare attenzione alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, in quanto il nuovo regime sanzionatorio prevede sanzioni amministrative e penali particolarmente pesanti (l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore) non solo nel caso di omissione totale, ma anche quando, pur essendo stata effettuata, manchino i seguenti elementi:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle disposizioni, le nuove modalità per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi entreranno in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del nuovo T.U.

Infine si ricorda che le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro possono essere sanzionate con la sospensione dell'attività imprenditoriale e con l'applicazione delle norme in materia di responsabilità amministrativa delle imprese (DLGS 231/2001), con sanzioni amministrative pecuniarie e sospensive.

Lo studio rimarrà a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

f.to \_\_\_\_\_